

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 888

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GRECO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2001

—————

Nuove norme in favore dei minorati uditivi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La materia degli *handicap* uditivi trova una frammentaria regolamentazione in diverse fonti legislative, quali le leggi 10 febbraio 1962, n. 65; 18 marzo 1968, n. 388; 26 maggio 1970, n. 381; 18 dicembre 1973, n. 854; nonché il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1977, n. 29, il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 93, e la legge 21 novembre 1988, n. 508.

Questa specifica disciplina rientra in una normativa più generale tendente a tutelare le persone portatrici di qualsiasi tipo di *handicap*.

L'assistenza legislativamente garantita ai «sordomuti» è sostanzialmente di tipo economico, concretandosi nella erogazione agli aventi diritto di un assegno mensile e di una indennità di comunicazione a favore dei sordi prelinguali, soggetta ad adeguamento automatico.

La svolta normativa è avvenuta con la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che mira alla integrazione dei portatori di *handicap* sotto il profilo dell'inserimento scolastico, lavorativo e sociale, e, inoltre, fissa i criteri per il finanziamento delle prestazioni da erogarsi a favore dei beneficiari della legge.

Al momento, però, ai disabili e agli handicappati in generale non è assicurato dalla legge un livello di assistenza e di integrazione sociale tale da garantire una pari dignità umana, senza distinzioni di condizioni personali, necessaria per una crescita globale della società civile.

Con riferimento ai non udenti, si osserva che trattasi di soggetti con problematiche

particolari, il più delle volte poco conosciute e molte di esse risolvibili con piccoli facili interventi innovativi, o semplicemente modificativi.

La finalità del presente disegno di legge è proprio quella di assicurare una maggiore tutela a questa speciale categoria di persone handicappate, non soltanto sotto l'aspetto esclusivamente economico ma anche sotto quello del rispetto della dignità nel contesto sociale.

L'iniziativa mira, innanzitutto (articolo 1), a meglio qualificare sul piano medico-fisiologico la patologia della sordità congenita o acquisita in età infantile e nello stesso tempo ad ovviare ai residuali pregiudizi e discriminazioni che tuttora sottostanno al termine di «sordomuto» adoperato nel linguaggio comune e anche nel nostro ordinamento per indicare chi è affetto da siffatta patologia.

È un termine questo che, purtroppo, sul piano pratico, per ragioni storico-culturali ancora non del tutto superate, almeno in alcuni ambienti, è fonte tuttora di situazioni emarginanti.

In ogni caso, al di sopra di queste pur non trascurabili considerazioni e oltre che per una esigenza di armonizzazione del nostro ordinamento con quelli dei Paesi europei più evoluti, il rifiuto del termine «sordomuto» è dettato anche, e soprattutto, da ragioni di una qualificazione clinica e sociale più appropriata.

Ed invero, mentre tale termine di fatto induce a ritenere come esistente una connessione fisico-patologica tra sordità e mutismo nel soggetto sordo, sul piano scientifico è universalmente riconosciuto che non esiste alcuna categoria patologica configurabile come «sordomutismo», posto che nella normalità dei casi il bambino sordo ha intatte

le potenzialità del suo apparato vocale, ancorchè la parola non possa essere da lui acquisita per via normale.

Ma questa incapacità discende unicamente dalla impossibilità sensoriale di percepire i suoni e, quindi, di riprodurli.

Sicchè, da un punto di vista medico-fisiologico, chi è affetto dalla invalidità in questione andrebbe più propriamente qualificato «sordo preverbale», ove l'aggettivo «verbale» sta a significare (dal latino *verbum*) parola e il prefisso «pre» specifica in maniera inequivocabile che la sordità preesiste alla parola.

La nuova terminologia non darebbe luogo ad alcun inconveniente interpretativo sul piano della tecnica legislativa vigente, posto che sia la legge 26 maggio 1970, n. 381, che la legge 2 aprile 1968, n. 482, postulano per la loro applicazione la sordità e l'incapacità di apprendere per via normale il linguaggio (l'articolo 1 della legge n. 381 del 1970, infatti, stabilisce che: «Agli effetti della presente legge si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato».

La qualifica dell'*handicap*, cioè, è data dalla sordità congiunta alla difficoltà nell'apprendimento del linguaggio, per essere la patologia congenita ovvero acquisita in età evolutiva. Se la sordità interviene in età successiva, il linguaggio dovrebbe già essere appreso e, ove la causa sia la guerra o il lavoro, il sordo potrebbe trovare considerazione nel quadro generale delle invalidità civili.

Con un secondo gruppo di previsioni normative, la proposta mira all'affermazione del

principio della equiparazione della indennità di comunicazione per i sordi prelinguali – la categoria, per fortuna, meno numerosa degli handicappati protetti – a quella di accompagnamento per i ciechi.

Non è, infatti, giusto riservare un trattamento che rasenta un terzo di quello assicurato agli altri invalidi gravi a soggetti che, come i sordi, hanno bisogno di accompagnatori o interpreti qualificati.

L'esigenza di equiparare l'*handicap* uditivo a quello visivo è stata avvertita e prospettata anche nel corso della presente legislatura, in sede di discussione del disegno di legge finanziaria, nel corso della quale è stato presentato un emendamento dalle forze di maggioranza, poi trasformato in ordine del giorno (G26.200, seduta del 15 novembre 2001), sottoscritto da rappresentanti di tutte le forze politiche ed accolto dal Governo.

Inoltre, la persona con un *handicap* uditivo oggi legittimamente aspira ad una dignitosa vita relazionale e lavorativa. Oggi, purtroppo, in Italia la persona non udente non comunica praticamente con nessuna istituzione e di fronte ai telefoni pubblici non gli è concessa la possibilità di comunicare un ritardo, una malattia, una richiesta di aiuto, di soccorso... Eppure la tecnologia della telecomunicazione, per le comunicazioni a distanza, offre apparecchi di telefonia sia fissa che mobile mediante voce, *fax*, SMS che potrebbero sopperire all'isolamento sensoriale uditivo totale.

Senza queste maggiori ed ulteriori provvidenze i non udenti rischiano di vivere tristemente isolati dalle comunicazioni sociali ed interpersonali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In tutto il sistema normativo italiano il termine «sordomuto», come definito nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sostituito con l'espressione «sordo preverbale». A tutti gli effetti di legge devono considerarsi «sordi preverbali» i soggetti affetti da «sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva».

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'indennità di comunicazione erogata ai sordi preverbali ai sensi della legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è stabilita in misura pari all'indennità di accompagnamento stabilita in favore dei ciechi civili assoluti, ivi compresi i meccanismi di adeguamento automatico.

2. L'indennità di cui al comma 1 non può essere soggetta a ritenute per fini associativi. Eventuali contributi sono volontari.

Art. 3.

1. Alle persone che presentino più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è erogata una indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate.

Art. 4.

1. Al fine di facilitare l'integrazione sociale dei sordi preverbalmente, in particolare garantendo il diritto alla comunicazione, le regioni istituiscono, presso l'assessorato competente, il registro dei mediatori della comunicazione, comprendente gli interpreti della lingua dei segni, gli interpreti della lingua orale-labiale, gli stenotipisti per la sottotitolazione simultanea e i tecnici idonei alla strumentazione informatica e telematica necessaria alla mediazione della comunicazione. Gli oneri per l'iscrizione al registro sono posti a carico degli interessati.

2. Le regioni possono altresì istituire corsi di formazione professionale per mediatori della comunicazione effettuata con le modalità comunicative di cui al comma 1.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di costituzione e di tenuta dei registri regionali di cui al comma 1. Nello stesso decreto sono indicati i requisiti minimi necessari per l'iscrizione.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove le opportune intese tra le associazioni professionali dei mediatori della comunicazione, l'Ente nazionale sordomuti e le associazioni dei sordi preverbalmente e delle loro famiglie maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai fini della definizione di un codice deontologico per gli iscritti al registro di cui al comma 1.

Art. 5.

1. Ai fini di cui alla presente legge le regioni, nell'ambito delle competenze loro at-

tribuite ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono tenute a dare priorità all'attuazione degli interventi per la prevenzione e la diagnosi precoce di cui all'articolo 6 della medesima legge n. 104 del 1992, in particolare per quanto concerne gli interventi diretti ai soggetti di cui alla presente legge.

Art. 6.

1. Le attività lavorative dei sordi preverbalmente assunti ai sensi delle leggi 13 marzo 1958, n. 308, e 2 aprile 1968, n. 482, sono considerate particolarmente usuranti.

2. Il beneficio previdenziale riconosciuto ai sensi dell'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a quattro mesi di contribuzione figurativa.

Art. 7.

1. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute ad istituire, presso i loro centralini telefonici, un servizio automatico con addebito all'abbonato richiamato (numero verde) raggiungibile con apparecchi di telefonia sia fissa sia mobile mediante voce, *fax*, SMS. Sono altresì tenuti ad offrire analoghe prestazioni i soggetti incaricati di pubblico servizio e gestori di servizi di pubblica utilità.

2. Gli interventi di cui al primo periodo del comma 1 sono effettuati, nei limiti delle ordinarie disponibilità iscritte nello stato di previsione di ciascuna amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

3. Ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, che non rientrano tra le pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è concesso, per le finalità di cui al me-

desimo comma, un credito d'imposta fino a un terzo della spesa sostenuta e comunque non superiore a 206.583 euro.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 3, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi d'imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito d'imposta non è rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le procedure di controllo in funzione del contenimento dell'evasione fiscale e contributiva, prevedendosi altresì specifiche cause di decadenza dal diritto al credito d'imposta.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 3, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio.

7. Il credito d'imposta di cui al comma 3 non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con il beneficio di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 8.

1. Ai soggetti minorati dell'udito ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, o divenuti tali per cause diverse da quelle previste dalla predetta legge n. 381 del 1970 è concesso il riconoscimento di centoventi minuti gratuiti di utenza telefonica. Le modalità del riconoscimento sono determinate con ap-

posito regolamento adottato con decreto del Ministro competente.

Art. 9.

1. Le società autorizzate a gestire i servizi di telefonia fissa e mobile garantiscono, in caso di segnalazione di guasti agli apparecchi o alle linee telefoniche utilizzati da persone minorate dell'udito, un intervento di ripristino o di manutenzione entro le ventiquattro ore seguenti.

Art. 10.

1. Nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono installati sistemi di comunicazione visiva presso le stazioni ferroviarie, aeroportuali, delle metropolitane, navali, portuali e marittime e predisposti verifiche e aggiornamenti dei medesimi con periodicità almeno triennale.

Art. 11.

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito un fondo pari a 5.164.569 euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a ripartire tali risorse per le finalità previste dalla presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5.164.569 euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 12.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

